



Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti)

Modifica del 27 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 5 Scuola dell'obbligo, scuole del livello secondario II e del livello terziario e altri centri di formazione

¹ L'insegnamento presenziale nella scuola dell'obbligo, nelle scuole del livello secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione è consentito se è attuato un piano di protezione secondo i capoversi 4–6.

² I Cantoni decidono sullo svolgimento dell'insegnamento presenziale nella scuola dell'obbligo, nelle scuole del livello secondario II e nelle scuole cantonali del livello terziario.

³ Se nella scuola dell'obbligo non si svolge alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un'offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica.

⁴ L'UFSP definisce per la scuola dell'obbligo, le scuole del livello secondario II e le scuole cantonali del livello terziario, dopo aver sentito la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, e per il settore universitario, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities), i provvedimenti con i quali ridurre al minimo il rischio di trasmissione per gli allievi e gli studenti, nonché per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica.

⁵ Per il settore dei politecnici federali (settore dei PF), l'UFSP definisce i provvedimenti di cui al capoverso 4 in collaborazione con il Consiglio dei PF. Quest'ultimo

¹ RS 818.101.24

garantisce che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nel settore dei PF.

⁶ Tutti gli altri centri di formazione, nonché le strutture di custodia collettiva diurna e le altre offerte di servizi di custodia parascolastica devono elaborare e attuare un piano di protezione. L'articolo 6*d* si applica per analogia.

⁷ L'autorità cantonale competente controlla l'attuazione dei piani di protezione.

Art. 5a

Abrogato

Art. 6 Manifestazioni

¹ Le grandi manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate.

² Le manifestazioni con più di 300 persone sono vietate.

³ Alle manifestazioni e alle strutture in cui si svolgono, quali sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica quanto segue:

- a. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo l'articolo 6*d*;
- b. in caso di contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica si applica l'articolo 6*e* sulla registrazione dei dati di contatto;
- c. chi organizza la manifestazione deve designare una persona responsabile di far rispettare il piano di protezione.

⁴ Alle manifestazioni private, segnatamente agli eventi familiari che non si svolgono in strutture di cui all'articolo 6*a* e ai cui organizzatori sono note le persone che vi partecipano si applica quanto segue:

- a. devono essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale; il rispetto delle raccomandazioni non è necessario nei casi in cui non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica;
- b. in caso di contatto stretto tra persone che non vivono nella stessa economia domestica si applica l'obbligo di trasmettere i dati di contatto di cui all'articolo 6*e* capoverso 1 lettera b.

⁵ Ai campi di vacanze per bambini e adolescenti si applicano solo il capoverso 3 lettere a e c nonché l'obbligo di trasmettere i dati di contatto di cui all'articolo 6*e* capoverso 1 lettera b.

⁶ Alle manifestazioni sportive si applicano soltanto le prescrizioni di cui all'articolo 6*c*.

Art. 6a Strutture

¹ Le strutture accessibili al pubblico devono disporre di un piano di protezione secondo l'articolo 6*d* e attuarlo. Ciò si applica segnatamente a:

- a. negozi e mercati che vendono principalmente merci;
- b. esercizi o strutture che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio, parrucchieri o studi di tatuaggio;
- c. musei, nonché biblioteche e archivi;
- d. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici, nonché impianti di trasporto turistici;
- e. pubblica amministrazione;
- f. strutture sociali (p. es. centri di consulenza);
- g. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;
- h. alberghi e strutture ricettive, nonché campeggi e aree di sosta per nomadi;
- i. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura di pasti;
- j. strutture di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e mense scolastiche);
- k. discoteche, locali da ballo e locali notturni;
- l. strutture ricreative e per il tempo libero quali sale cinematografiche, locali per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;
- m. locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati.

² In caso di contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica nelle strutture di cui al capoverso 1 lettere k–m si applica inoltre l'articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto.

³ Nelle discoteche, nei locali da ballo e nei locali notturni è consentito l'ingresso al massimo a 300 persone al giorno.

⁴ Alle strutture di ristorazione di cui al capoverso 1 lettera j si applica quanto segue:

- a. i gruppi di clienti devono essere sistemati ai singoli tavoli in modo che possano essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti il distanziamento sociale tra i gruppi; sono fatte salve le mense delle scuole dell'obbligo;
- b. la consumazione deve avvenire esclusivamente stando seduti;
- c. per ogni gruppo di clienti con più di quattro persone devono essere registrati i dati di contatto di almeno una persona. L'articolo 6e capoverso 1 è applicabile; sono esclusi il settore del servisol, le mense delle scuole dell'obbligo e le mense aziendali;
- d. nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e nelle mense delle scuole dell'obbligo esclusivamente allievi, insegnanti e dipendenti scolastici.

⁵ Le strutture di ristorazione di cui al capoverso 1 lettera j, nonché le discoteche, i locali da ballo e i locali notturni devono rimanere chiusi tra le ore 00.00 e le ore 06.00.

Art. 6b Manifestazioni politiche e della società civile e raccolta di firme

¹ Alle manifestazioni politiche e della società civile possono partecipare al massimo 300 persone.

² Per le manifestazioni di cui al capoverso 1 e per la raccolta di firme l'organizzatore deve:

- a. elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 6d;
- b. designare una persona responsabile di far rispettare il piano di protezione e che funga da persona di contatto per le autorità competenti durante la manifestazione o la raccolta di firme.

Art. 6c Sport

¹ Nelle manifestazioni sportive, incluse le competizioni in presenza di pubblico, il numero dei presenti è limitato complessivamente a 300 persone.

² Gli organizzatori di attività sportive, segnatamente le società e i gestori di impianti sportivi, devono elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 6d.

³ Alle attività sportive il cui svolgimento prevede un contatto fisico stretto e continuo, segnatamente la danza sportiva, la lotta svizzera, la lotta, il football americano e il rugby, si applica quanto segue:

- a. gli allenamenti sono ammessi soltanto in squadre a composizione stabile e se è tenuto un elenco dei dati di contatto; è applicabile l'articolo 6e capoverso 1 lettere b e c;
- b. lo svolgimento di competizioni è vietato.

⁴ Alle competizioni con spettatori si applica quanto segue:

- a. gli spettatori devono rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale e deve essere designata una persona responsabile; le raccomandazioni concernenti il distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica;
- b. in caso di contatto stretto tra gli spettatori si applica l'articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto.

Art. 6d Piano di protezione

¹ I piani di protezione che devono essere elaborati e attuati dai gestori di strutture e dagli organizzatori di manifestazioni di cui agli articoli 6–6c devono garantire che sia ridotto al minimo il rischio di trasmissione per:

- a. i clienti, i visitatori e i partecipanti; e
- b. le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione.

² L'UFSP definisce in collaborazione con altre autorità federali competenti le prescrizioni per i piani di protezione, segnatamente con la SECO per quanto riguarda gli aspetti inerenti al diritto del lavoro, con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria per quanto riguarda le strutture di ristorazione e con l'Ufficio federale dello sport per quanto riguarda le attività sportive.

³ Le associazioni di categoria, professionali o sportive elaborano per quanto possibili piani generali per il rispettivo settore o ambito che tengano conto delle prescrizioni di cui al capoverso 2. A tal fine le associazioni di categoria e professionali consultano le parti sociali.

⁴ Per l'elaborazione dei loro piani di protezione, i gestori e gli organizzatori si basano di preferenza sui piani generali del loro settore di cui al capoverso 3 o direttamente sulle prescrizioni di cui al capoverso 2.

⁵ Le autorità cantonali competenti chiudono singole strutture o vietano singole manifestazioni se non dispongono di un piano di protezione adeguato o non lo rispettano.

Art. 6e Registrazione dei dati di contatto alle manifestazioni e nelle strutture

¹ In caso di contatto stretto, nel piano di protezione deve essere previsto quanto segue per la registrazione dei dati di contatto:

- a. previa informazione dei partecipanti o dei visitatori, sono registrati i loro nomi, cognomi e numeri di telefono (dati di contatto);
- b. su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi ai servizi cantonali competenti per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate conformemente all'articolo 33 LEp;
- c. i dati di contatto non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati; è fatto salvo il consenso esplicito della persona interessata a un ulteriore trattamento dei suoi dati.

² Per contatto stretto secondo il capoverso 1 s'intende un contatto fra persone in cui la distanza di due metri non è rispettata per più di 15 minuti senza che siano state adottate misure di protezione quali l'uso della mascherina facciale o l'installazione di una barriera adeguata.

³ Nel quadro delle prescrizioni per i piani di protezione di cui all'articolo 6d capoverso 2, l'UFSP precisa che cosa s'intende per contatto stretto con riferimento alle attività specifiche dei diversi settori o ambiti. A tal fine tiene conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche.

Art. 6f Assemblee di società

¹ In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

- a. per scritto o in forma elettronica; o
- b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

² L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 11. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

Art. 7 Deroghe

L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe alle prescrizioni di cui agli articoli 6–6b se:

- a. lo impongono interessi pubblici preponderanti; e
- b. l'organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione secondo l'articolo 6d che comprende anche provvedimenti di prevenzione specifici, segnatamente:
 1. provvedimenti per l'esclusione di persone malate o che si sentono malate,
 2. provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio,
 3. provvedimenti per evitare le catene di infezione.

Art. 7c cpv. 1 e 2

¹ Sono vietati gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi; sono fatti salvi gli assembramenti di allievi nelle aree per la ricreazione.

² Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale; le raccomandazioni di distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per gli allievi, i genitori e i loro figli o le persone che vivono comprovatamente nella stessa economia domestica.

Art. 10b cpv. 1

Abrogato

Art. 10f cpv. 1, 2 lett. a e 3 lett. a

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale², chiunque intenzionalmente:

- a. organizza o svolge una manifestazione vietata di cui all'articolo 6;
- b. in qualità di organizzatore o persona responsabile non rispetta o non attua le prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni di cui all'articolo 6 capoversi 3–5;
- c. in qualità di persona responsabile di una struttura accessibile al pubblico non rispetta o non attua le prescrizioni di cui all'articolo 6a;
- d. in qualità di organizzatore o persona responsabile non rispetta o non attua le prescrizioni per le manifestazioni e la raccolta di firme di cui all'articolo 6b;
- e. organizza o svolge attività sportive vietate di cui all'articolo 6c;
- f. in qualità di organizzatore o responsabile non rispetta o non attua le prescrizioni per le attività sportive ammesse di cui all'articolo 6c.

² È punito con la multa chi:

- a. viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico secondo l'articolo 7c capoverso 1;

³ Le seguenti violazioni possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari:

- a. violazioni del divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico secondo l'articolo 7c capoverso 1;

*Art. 12 cpv. 9–12*⁹ *Abrogato*

¹⁰ Fatti salvi i capoversi seguenti, il capitolo 3 (art. 5–8) e l'articolo 10f capoversi 1, 2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino al 5 luglio 2020.

¹¹ L'articolo 6f si applica fino al 30 giugno 2020.

¹² L'articolo 6 capoverso 1 si applica fino al 31 agosto 2020.

II

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 6 giugno 2020 alle ore 00.00³.

² L'articolo 7c entra in vigore il 30 maggio 2020 alle ore 00.00.

³ L'articolo 6 capoverso 1 entra in vigore il 6 luglio 2020 alle ore 00.00.

27 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ Pubblicazione urgente del 27 maggio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).